

Bruxelles, 15 gennaio 2015  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2014/0079 (NLE)

---

---

5263/15  
ADD 1

PECHE 19

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea <i>- adozione</i>

---

**Dichiarazione della Commissione**

Con la sentenza del 24 novembre 2014 nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), che ha annullato la decisione 2012/19/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2011, relativa alla dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE (unitamente alla procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione per cui tali decisioni rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3 del TFUE.

Pertanto, per quanto riguarda la decisione relativa alla conclusione dell'accordo di pesca con le Seychelles per quanto riguarda le acque circostanti Mayotte, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 7 del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 7 del TFUE.

### **Dichiarazione del Regno Unito**

Il Regno Unito osserva che la definizione di "acque dell'UE" all'articolo 2, lettera d) dell'accordo proposto è poco chiara e incoerente con la definizione di "acque unionali" all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1 del regolamento di base relativo alla politica comune della pesca (PCP) (1380/2013). Quest'ultima definizione non fa alcun riferimento alle acque "soggette alla giurisdizione dell'UE" ma precisa che le acque dell'Unione sono quelle "poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri". Non spetta all'UE ma agli Stati membri esercitare la loro giurisdizione ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). Il Regno Unito rileva che l'accordo proposto non può cambiare la suddivisione delle competenze tra l'UE e gli Stati membri. La definizione di "acque dell'UE" nell'accordo proposto dovrebbe essere coerente con la definizione di "acque unionali" del regolamento di base della PCP.